

Gennaio 2020

La riforma fiscale a beneficio delle imprese in Canton Ticino

- 1) Introduzione
- 2) Abrogazione degli statuti speciali cantonali e riduzione progressiva dell'imposizione
- 3) Deduzione maggiorata per le attività di ricerca e sviluppo
- 4) Patent Box
- 5) Limitazioni allo sgravio fiscale
- 6) Sgravi sulla sostanza
- 7) Riduzione del coefficiente cantonale di imposta
- 8) A livello comunale: possibile modulazione del prelievo fiscale tra persone fisiche e giuridiche
- 9) Conclusioni

1) Introduzione

La riforma fiscale cantonale è entrata in vigore col 1° gennaio 2020.

Propulsori di questo cambiamento sono state la legge federale sulla riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (cd. RFFA) approvata il 19 maggio 2019, e -a monte di questa- le costanti pressioni che l'Unione Europea e l'OCSE hanno esercitato nei confronti della Svizzera in merito ai regimi fiscali applicati alle società a statuto speciale, nonché alle società principali e alle *Swiss Finance Branch*.

Da molto tempo, infatti, la Svizzera veniva criticata per tali regimi privilegiati ed esortata alla loro abrogazione, dietro "minaccia" di inserire la Svizzera in una lista nera.

Se da una parte l'abrogazione dei benefici fiscali cantonali ha messo la parola fine a differenze di imposizione tra proventi societari esteri e svizzeri, il Ticino si è visto forzato ad apportare misure conseguenti, per migliorare la propria competitività, sia a livello intercantonale che internazionale.

Di seguito si vogliono elencare i cambiamenti più significativi indotti dalla recente riforma fiscale, così come gli adeguamenti promossi a livello del nostro cantone per mantenere competitiva ed attrattiva la propria piazza finanziaria.

2) Abrogazione degli statuti speciali cantonali e riduzione progressiva dell'imposizione

La novità che ha avuto maggiore risonanza è sicuramente l'abolizione delle norme cantonali applicabili alle: società a statuto speciale, alle società principali e alle *Swiss Finance Branch*.

Se tali società avevano sinora beneficiato di una imposizione privilegiata degli utili (a scopo esemplificativo si fa presente che le società holding non erano in precedenza soggette all'imposta sull'utile), a seguito dell'abolizione degli accordi speciali cantonali, esse sono ora integralmente imposte, con conseguente aggravio fiscale.

La conseguente concorrenza fiscale intercantonale indotta ha così portato il **Ticino** ad approvare una riduzione dell'**aliquota cantonale sugli utili societari**, dall'attuale 9% all'**8%** nel periodo **2020-2024**, ed al **5.5%** a partire **dal 2025**.

Pertanto, a seguito della riforma, l'onere impositivo finale in Ticino -per tutte le società- si attesterà ad un 14.6% complessivo (considerata l'imposta federale diretta, cantonale e comunale, con riferimento ai comuni più vantaggiosi).

Per meglio comprendere l'effetto della riforma sull'onere impositivo complessivo per le persone giuridiche si presenta la seguente tabella¹:

Società	ONERE D'IMPOSTA		
	2019	PERIODO TRANSITORIO 2020-2024	DAL 2025
a tassazione ordinaria	18.6%	17.4%	14.6%
a tassazione privilegiata cantonale	10.0%	13.5%	

Accanto a queste misure, al fine di favorire un passaggio graduale e "non traumatico" verso regime ordinario, è stata inoltre decisa l'introduzione di un'aliquota agevolata sulle riserve occulte pari all'1%.

3) Deduzione maggiorata per le attività di ricerca e sviluppo

Con questa misura si vuole aumentare la deduzione per attività di ricerca e sviluppo, fino alla concorrenza di un ulteriore 50% del totale delle spese di tal genere sostenute.

Come tali vengono qualificate le spese direttamente imputabili al personale (salari e contributi sociali) attivo nella ricerca e nello sviluppo nonché le spese a ciò riconducibili sostenute per lavoro svolto in *outsourcing* per l'azienda (comprovate da fattura).

Il Canton Ticino, per incentivare lo sviluppo di società attive in tale ambito, riprende tale misura con la maggior deduzione consentita, ovvero il 50%.

¹ Le aliquote sono calcolate applicando un moltiplicatore comunale pari al 60% del coefficiente di imposta cantonale. Quest'ultimo per l'anno 2019 era pari al 100%, per il periodo transitorio 2020-2023 è 97%, e dal 2024 sarà 96%.

4) Patent Box

Connessa con la precedente, questa misura, a vantaggio delle persone giuridiche e delle persone fisiche con attività lucrativa indipendente, si prefigge uno sgravio da imposizione, fino ad un massimo del 90%, dell'utile netto risultante dagli introiti derivanti dai diritti immateriali.

Tale sgravio è previsto solamente a livello di imposte cantonali e comunali, mentre ai fini dell'imposta federale diretta l'utile derivante da brevetti e diritti analoghi è imposto nella sua interezza senza beneficiare di alcuno sgravio.

Il Canton Ticino, anche per questa misura, applica lo sgravio massimo, ovvero per il 90% dell'utile netto.

5) Limitazioni allo sgravio fiscale

Per evitare che l'applicazione delle misure summenzionate portino ad una esenzione totale da imposizione, si è previsto a livello federale di limitare lo sgravio impositivo ad un massimo del 70% dell'utile netto imponibile (determinando, quindi, una imposizione su almeno il 30% dell'utile imponibile).

Per quanto concerne il Canton Ticino tale limitazione viene ripresa in toto il che, da un punto di vista applicativo, ha quale conseguenza che la deduzione maggiorata per le attività di ricerca e sviluppo, sommata alla deduzione concessa per il *patent box*, non possono superare complessivamente il 70% dell'utile imponibile.

6) Sgravi sulla sostanza

In linea con le misure testé indicate, con la presente è stato introdotto uno sgravio sull'imposizione della sostanza per coloro che svolgono un'attività lucrativa indipendente e che investono in ricerca e sviluppo.

Con questa misura la sostanza commerciale, composta da beni mobili nonché immateriali, viene sgravata della percentuale risultante dal rapporto degli attivi totali con gli attivi relativi ai diritti riconducibili al *patent box*.

7) Riduzione del coefficiente cantonale di imposta

Accanto a misure prettamente orientate alle persone giuridiche, il Consiglio di Stato ne ha inserito talune che riguardano le persone fisiche.

La prima di esse è la volontà di ridurre il coefficiente (ossia l'onere impositivo) cantonale di imposta al 97% per il regime transitorio di 4 anni 2020-2023, e più avanti (con nuova decisione parlamentare) al 96%.

Si fa presente che la misura in questione, andando a modificare l'aliquota cantonale avrà risvolti positivi anche sulle persone giuridiche andando a diminuire sia l'imposta sull'utile che quella sul capitale.

8) A livello comunale: possibile modulazione del prelievo fiscale tra persone fisiche e giuridiche

Questa misura vuole introdurre una maggior flessibilità di decisione ai comuni, ai quali viene demandata la facoltà di introdurre moltiplicatori (comunali) differenti tra persone fisiche e persone giuridiche.

Condizioni da rispettare sono che il minimo moltiplicatore comunale deve corrispondere al 40% e tra i due moltiplicatori (quello per le persone fisiche e quello per le persone giuridiche) non vi può essere un divario superiore a 20 punti percentuali.

L'introduzione di tale misura sarà effettiva, in ogni caso, a partire dal 2025.

9) Conclusioni

L'obiettivo della riforma in oggetto è il rafforzamento della competitività e dell'attrattività del nostro cantone, così come sostenerne lo sviluppo economico.

In un confronto intercantonale la riduzione progressiva delle aliquote d'imposta degli utili aziendali, dall'attuale 18.6% al 14.6% porta il Ticino a situarsi nella media d'imposizione svizzera (14.5%).

Rapportando tale imposizione cantonale alla imposizione degli utili di impresa a livello internazionale, diviene palese il vantaggio competitivo di stabilirsi nel nostro cantone.

Inoltre, le misure riferite al *patent box* e alle attività di ricerca e sviluppo, si vuole incentivare l'investimento in attività innovative che costituiscono un valore aggiunto per il Ticino.

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento degli argomenti sopra trattati.

I contenuti del presente documento non possono essere intesi come espressione di un parere, ma hanno carattere esclusivamente informativo e di aggiornamento. Il lettore che desidera utilizzare le suddette informazioni è tenuto a consultare un professionista al fine di assicurare l'adempimento delle obbligazioni legali e tributarie previste dalla normativa del proprio paese di residenza. **Steimle & Partners Consulting Sagl** declina qualsiasi responsabilità per ogni eventuale danno diretto, indiretto, incidentale e consequenziale a un'azione o omissione legata all'uso, proprio o improprio delle informazioni contenute nel presente documento.